



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 75 DEL 23/05/2025

**OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE SPIAGGIA DI SECCHETO - ORDINANZA EX
ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L D.LGS 267/2000 E SS.MM.II;**

IL SINDACO

Visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. che disciplina il potere del Sindaco all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, così come modificato dal D.M. del Ministero della Salute del 19.04.2018, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6667 del 26/03/2024 con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad indicare e classificare le acque di balneazione per la stagione 2024 e dato atto che analogo Decreto è in fase di redazione per la stagione 2025;

Vista la nota dell'ARPAT acclarata dagli uffici comunali in data 23/05/2025 - Prot. n. 8015 con la quale si comunicava a questo Ente che dalle campionature di acqua di mare prelevate in data 20/05/2025 presso la stazione di Seccheto, sono emersi risultati sfavorevoli che, sulla base della regola decisionale adottata da ARPAT per la valutazione di conformità, l'area omogenea risulta non idonea alla balneazione;

Ritenuto pertanto doveroso provvedere all'interdizione temporanea della balneazione all'interno dello specchio acqueo della spiaggia di Seccheto;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

il **DIVIETO DI BALNEAZIONE** dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino a successiva revoca, dello specchio antistante la spiaggia di Seccheto compreso tra i punti

Punto 1: 42°44'4.96"N, 10°10'33.08"E; **Punto 2:** 42°44'5.21"N, 10°10'47.16"E;

E come da planimetria in calce alla presente.

DISPONE

- l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraccitate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di balneazione" compreso idoneo simbolo grafico di divieto, nonché estremi del presente provvedimento nelle seguenti lingue: italiano e inglese;
- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di compe-

tenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, all'ASA S.p.a. e ad ARPAT alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed al Consorzio CB5 Toscana Costa;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà vigente sino a successiva revoca;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)